

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO

COMUNICATO

Adozione del decreto n. 88 del 29 novembre 2024 (25A00187)

(GU n.11 del 15-1-2025)

Si rende noto che e' stato adottato il seguente decreto del segretario generale:

1. decreto n. 88 del 29 novembre 2024 avente ad oggetto: art. 65, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni adozione di misure temporanee di salvaguardia recanti «Indirizzi distrettuali per una gestione dinamica dei rilasci di deflusso minimo vitale/deflussi ecologici (dmv/de) in funzione del livello di severita' idrica osservato» ad integrazione della «Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po» nelle more della loro adozione definitiva ai sensi dell'art. 9, comma 3 della deliberazione della conferenza istituzionale permanente n. 4 del 14 dicembre 2017.

Il decreto di cui sopra, e il relativo allegato, sono consultabili sul sito web istituzionale dell'Autorita' di bacino distrettuale del fiume Po, nella sezione «Atti Istituzionali», al seguente collegamento ipertestuale:
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1DE001.sto?DB_NAME=n1232263



ATTI DEL SEGRETARIO GENERALE

Decreto n. 88/2024

Parma, 29-11-2024

OGGETTO: ART. 65, COMMA 7 DEL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E SS.MM.II. □ ADOZIONE DI MISURE TEMPORANEE DI SALVAGUARDIA RECANTI "INDIRIZZI DISTRETTUALI PER UNA GESTIONE DINAMICA DEI RILASCI DI DEFLUSSO MINIMO VITALE/DEFLUSSI ECOLOGICI (DMV/DE) IN FUNZIONE DEL LIVELLO DI SEVERITÀ IDRICA OSSERVATO" AD INTEGRAZIONE DELLA "DIRETTIVA PER LA DETERMINAZIONE DEI DEFLUSSI ECOLOGICI A SOSTEGNO DEL MANTENIMENTO/RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI AMBIENTALI FISSATI DAL PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DEL FIUME PO" NELLE MORE DELLA LORO ADOZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 3 DELLA DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE N. 4 DEL 14 DICEMBRE 2017.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTI

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.;
- in particolare, l’art. 63 che istituisce presso ciascun distretto idrografico “*l’Autorità di bacino distrettuale, di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della presente sezione e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità*”;
- in particolare, l’art. 63-bis comma 5-bis del d.lgs. 152/2006 rubricato “*Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici*” che stabilisce che per la Provincia autonoma di Trento resta fermo quanto previsto dall’art. 176 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;
- in particolare, l’art. 65, commi 7 e 8 del suddetto Decreto legislativo, ai sensi dei quali “*in attesa dell’approvazione del Piano di bacino, le Autorità di bacino adottano misure di salvaguardia (...). Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all’approvazione del Piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni (...). I piani di bacino possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che, in ogni caso, devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 7, le opportune misure inibitorie e cautelari in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati*”;
- in particolare, l’art. 176 comma 2 che stabilisce che: “*Le disposizioni di cui alla parte terza del*

presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti” e comma 3 che stabilisce che: “Per le acque appartenenti al demanio idrico delle province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme le competenze in materia di utilizzazione delle acque pubbliche ed in materia di opere idrauliche previste dallo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione”;

- il DPCM 4 aprile 2018 (pubblicato su G.U.R.I. n. 135 del 13 giugno 2018), recante *“Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e determinazione della dotazione organica dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, ai sensi dell’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016”* e, in particolare, l’art. 2 che determina la dotazione organica e l’assegnazione iniziale del personale nei ruoli dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po;
- lo Statuto di questa Autorità distrettuale adottato con delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n. 1 del 23 maggio 2017, modificato con sua successiva delibera n. 1 del 28 marzo 2024 e approvato con decreto interministeriale del Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell’Economia e delle finanze n. 403 del 13 novembre 2024;
- il Regolamento generale di organizzazione e funzionamento degli uffici dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po che all’art.3 recepisce i principi di distinzione di cui all’articolo 4, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. 165/2001;
- il Regolamento di amministrazione e contabilità, approvato con decreto n. 53 del 1.02.2021 dal Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro dell’Economia, ai sensi dell’art. 63 comma 6 lettera g) del d.lgs. n. 152/2006, ed in particolare l’art. 18 *“principi di gestione”*;
- il decreto n. 27/2023 del 27.04.2023, con il quale è stato approvato l’aggiornamento dell’assetto organizzativo dell’Autorità distrettuale in vigore dal 1^ maggio 2023;
- il DPCM 4 marzo 1996 recante *“Disposizioni in materia di risorse idriche”*;
- il D. Lgs 31 marzo 1998, n. 112 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 Marzo 1997, n. 59”*;
- in particolare, l’art. 89 (*Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali*), che definisce, il trasferimento alle Regioni ed agli enti locali delle funzioni relative a:
 - gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo, nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all’introito dei relativi proventi, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 29, comma 3, del decreto legislativo (concessioni di grandi derivazioni di acqua ad uso idroelettrico), (rif. art. 89, comma 1, lett. i);
 - polizia delle acque, anche con riguardo all’applicazione del R.D. n. 1775/1933 (rif. art. 89, comma 1, lett. g);
- il D.P.R. n. 670 del 31 agosto 1972 *“Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige”*, il D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 *“Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della regione”* e il D.P.R. n. 381 del 22 marzo 1974 *“Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia urbanistica ed opere pubbliche”* in base ai quali il demanio idrico ricadente nel territorio delle Province autonome di Trento e Bolzano è trasferito alle stesse province, le quali esercitano anche tutte le attribuzioni inerenti alla titolarità di tale demanio ed in particolare quelle concernenti la polizia idraulica e la difesa delle acque dall’inquinamento;
- l’art.14 del D.P.R. n. 670 del 31 agosto 1972 che prevede che l’utilizzazione delle acque da parte dello Stato e della Provincia abbia luogo in base ad un piano generale stabilito d’intesa tra i rappresentanti dello Stato e della Provincia, reso esecutivo con D.P.R. 15 febbraio 2006;
- la Direttiva CE 23 ottobre 2000, n. 60, recante *“Quadro per l’azione comunitaria in materia di*

- acque*” (di seguito anche brevemente definita *DQA*);
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 28 luglio 2004 recante “*Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all’art. 22, comma 4 del D. Lgs 152/99*” ed in particolare l’art. 7.5 dell’Allegato 1;
 - il DM 25 ottobre 2016, n. 294 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (pubblicato su G. U. n. 27 del 2 febbraio 2017), recante “*Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*”;
 - i Decreti Direttoriali n. 29/STA del 13 febbraio 2017 (come modificato dal successivo Decreto n. 293/STA del 25 maggio 2017), di approvazione delle “*Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei, definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, da effettuarsi ai sensi del comma 1, lettera a), dell’art.12 bis del Regio Decreto dell’ 11 dicembre 1933, n. 1775*” e n. 30/STA del 13 febbraio 2017, di approvazione delle “*Linee guida per l’aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d’acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 ottobre 2000*”, emanati dal MATTM allo scopo di soddisfare le richieste della Commissione Europea formulate all’Italia attraverso i casi EU PILOT 6011/14/ENVI e 7304/15/ENVI e facenti parte del pacchetto di azioni di “rientro” previste dall’Action Plan elaborato dal MATTM;
 - il D.L. 21 marzo 2022, n. 21 recante “*Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina*”, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 2022, n. 51 e ss.mm.ii.;
 - in particolare, l’articolo 21bis del suddetto Decreto – legge, recante “*Applicazione del deflusso ecologico*”, il quale prevede che “... le Autorità distrettuali di bacino procedono con il completamento delle sperimentazioni sul deflusso ecologico entro il 30 giugno 2025 finalizzato all’aggiornamento dei deflussi ecologici a valle delle derivazioni nel rispetto degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione e di quanto disposto dagli strumenti normativi e attuativi vigenti a livello europeo, nazionale e regionale”;
 - il D. L. 14 aprile 2023, n. 39 recante “*Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche*”, convertito in legge 13 giugno 2023, n. 68;
 - in particolare, l’art. 11 recante “*Misure per l’istituzione degli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni di scarsità idrica*” che istituisce l’Osservatorio quale organo dell’Autorità di bacino composto dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente e presieduto dal segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale;
 - in particolare, il comma 5 che prevede la predisposizione di un apposito regolamento al fine di disciplinare le modalità di organizzazione e di funzionamento dell’Osservatorio;
 - il D.L. 15 maggio 2024, n. 63 recante “*Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale*”, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2024, n. 101;
 - in particolare, l’articolo di 11 di suddetto Decreto – legge recante “*Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche*”, il quale prevede al comma 2-bis che “All’articolo 21-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal piano di gestione, entro il 31 dicembre 2026, in tutte le derivazioni sono predisposti gli adeguamenti tecnici per garantire a valle delle captazioni il rilascio dei deflussi ecologici definiti a seguito delle sperimentazioni o almeno della componente idrologica modulata, fatto salvo il rispetto dei valori

di deflusso ecologico già fissati”.

VISTO il decreto segretariale n. 6/2024 del 31 gennaio 2024, modificato e integrato con decreto n. 45/2024 del 14 giugno 2024 con il quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026;

RICHIAMATI

- il “*Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po*”, adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale della soppressa Autorità di bacino del fiume Po n. 1 del 24 febbraio 2010 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 82 del 9 aprile 2010) e successivamente approvato con DPCM 8 febbraio 2013 (Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2013 - Serie Generale n. 112);
- il I° Aggiornamento del *Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po* per il ciclo sessennale di pianificazione 2015 – 2021 (secondo ciclo di gestione) adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale della soppressa Autorità di bacino del fiume Po n. 7 del 17 dicembre 2015 (Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2016 - Serie Generale n. 38) e successivamente approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2017- Serie Generale n. 25);
- il II° Aggiornamento del *Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po* per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027 (terzo ciclo di gestione) adottato con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente (di seguito anche brevemente definita *CIP*) n. 4 del 20 dicembre 2021, recante “*III° ciclo del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico del fiume Po (PdGA). II° aggiornamento - Art. 14 Direttiva 2000/60/CE. Adozione dell’aggiornamento del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico del fiume Po ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.lgs. 152/2006*” (Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 2022 - Serie Generale n. 23) e successivamente approvato con DPCM 7 giugno 2023;
- gli *Indirizzi attuativi generali* del PdGPo e dei successivi aggiornamenti dello stesso, adottati con le citate Deliberazioni CI n. 1/2010 e n. 7/2015 e con la Deliberazione CIP n. 4/2021;
- il “*Piano stralcio del Bilancio Idrico del Distretto idrografico padano (PBI)*”, adottato con Deliberazione C.I. n. 8 del 7 dicembre 2016, e successivamente approvato con DPCM del 11 dicembre 2017;
- la “*Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po e successivi riesami e aggiornamenti*” (di seguito brevemente definita *Direttiva Deflussi Ecologici* o *DDE*), adottata con Deliberazione CIP n. 4 del 14 dicembre 2017;
- gli articoli 7 e 9, comma 3 della citata Deliberazione CIP n. 4/2017;
- il Decreto del Segretario Generale dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 178 del 2 ottobre 2017, recante “*Costituzione dei Gruppi di Lavoro del Distretto idrografico del fiume Po: a) per le valutazioni ambientali ex ante da effettuare per le domande di derivazione idrica, in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei copri idrici superficiali, definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, da effettuarsi ai sensi del comma 1, lett. a) dell’art. 12-bis del R. D. 11 dicembre 1933, n. 1775; b) per l’aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d’acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE*”;
- il Decreto del Segretario Generale dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 81 del 4 novembre 2021 di aggiornamento della composizione dei soprarichiamati Gruppi di Lavoro del distretto;
- la misura individuale denominata “*Revisione del DMV, definizione delle portate ecologiche e controllo dell’applicazione sul territorio (KTM07-P3-a029)*”, contenuta nel Programma di Misure di cui all’elaborato 7 del PdGPo 2021;
- le attività dello studio “*Implementazione dei deflussi ecologici nei corsi d’acqua*” - in corso attraverso una collaborazione tra AdB Po e le Università degli Studi di Parma e di Torino e il

Politecnico di Torino (Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 – Sottopiano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque”, Linea di Azione 2.3.1 “Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici” - che si concluderà il 2 dicembre 2025 e che consentirà di potenziare e implementare il quadro di conoscenze distrettuali inerenti al tema del deflusso ecologico e alla resilienza dei corsi d'acqua, tenuto conto delle recenti emergenze dovute agli effetti dei cambiamenti climatici sui regimi idrologici dei corsi d'acqua;

RICHIAMATA, INOLTRE la Deliberazione CIP n. 9 del 21 novembre 2023, recante “*Regolamento dell’Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (art. 11 D.L. 39/2023 convertito in L. n.68 del 13/06/2023). Approvazione ai sensi dell’art. 63 comma 6 e dell’art. 63-bis comma 5 del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.*”;

RICHIAMATE, INFINE

- la DGR Piemonte n. 27 - 4395 del 22 dicembre 2021, recante “*Attuazione del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA) di cui alla DCR n. 179-18293 del 2 novembre 2021. Approvazione delle Linee di indirizzo regionali per la gestione dinamica degli scenari di scarsità idrica*”;
- la DGR Piemonte n. 40 - 5262 del 21 giugno 2022, recante “*Ulteriori Linee di indirizzo regionali per la gestione dinamica degli scenari di scarsità idrica, a fronte dell’attuale carenza di disponibilità idrica sul territorio piemontese ad integrazione della D.G.R. n. 27-4395 del 22.12.2021*”;
- la DGR Piemonte n. 36 - 6674 del 27 marzo 2023 “*Attuazione del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA) di cui alla DCR n. 179-18293 del 2 novembre 2021 e del D.P.G.R. del 27 dicembre 2021 n. 14/R. Approvazione indirizzi generali per la sperimentazione del rilascio del deflusso ecologico e la gestione dinamica degli scenari di scarsità idrica*”;
- le Norme del Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna, ed in particolare l’art.50 e seguenti, approvate con Delibera dell’Assemblea Legislativa n. 40 del 21 dicembre 2005;
- l’Allegato D della DGR Emilia-Romagna n. 2067 del 14 dicembre 2015 “*Individuazione del deflusso minimo vitale di riferimento*”;
- la DGR Emilia-Romagna n. 802 del 23 maggio 2022, recante “*Disposizioni per l’accesso all’istituto della deroga temporanea al rispetto deflusso minimo vitale (DMV)*”;
- la DGR Emilia-Romagna n. 1557 del 19 settembre 2023 “*Presentazione all’Assemblea Legislativa degli obiettivi e delle scelte strategiche generali per l’avvio del piano di tutela delle acque 2030*” con la quale la Regione ha dato avvio all’attività di revisione ed aggiornamento dei contenuti del proprio Piano di Tutela delle Acque attraverso il *Documento Strategico* che delinea gli obiettivi e le linee di indirizzo del PTA 2030;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 5 novembre 2009, di approvazione del “*Piano di tutela delle acque*” regionale, che all’art. 44 disciplina le *deroghe al Deflusso Minimo Vitale*, e successive modifiche e integrazioni;
- la DGR Veneto n. 1690 del 30 dicembre 2022 “*Avvio dei lavori per la revisione e l’aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto. D. Lgs n. 152/2006, art. 121*”, con la quale la Regione del Veneto ha dato avvio all’attività di revisione ed aggiornamento dei contenuti del proprio Piano di Tutela delle Acque;
- Deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia n. X/929 del 10 dicembre 2015 “*Atto di indirizzi del piano di tutela delle acque (articolo 45, comma 4 della L.R. 26/2003).*”;
- Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. X/6990 del 31 luglio 2017 “*Approvazione del programma di tutela e uso delle acque, ai sensi dell’articolo 121 del D. Lgs. 152/06 e dell’articolo 45 della legge regionale 26/2003*”;
- Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. XI/3380 del 14 luglio 2020, “*Determinazione delle soglie di attivazione degli scenari di severità idrica nei sottobacini di interesse regionale per l’autorizzazione di deroghe temporanee agli obblighi di rilascio del deflusso minimo vitale/deflusso ecologico*”;
- Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. XI/6283 del 13 aprile 2022

- “Dichiarazione dello stato di severità idrica media in Regione Lombardia e determinazioni conseguenti - disposizioni in materia di deroghe temporanee al rilascio del deflusso minimo vitale/deflusso ecologico”*;
- Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. XI/6468 del 9 giugno 2022, *“Determinazioni conseguenti allo stato di crisi idrica in Regione Lombardia - Disciplina delle deroghe temporanee al rilascio del deflusso minimo vitale/deflusso ecologico e disposizioni in materia di risparmio idrico”*;
 - Deliberazione del Consiglio Regionale n. XI/2569 del 22 novembre 2022, *“Atto di indirizzi per la politica di uso e tutela delle acque della Regione Lombardia - Linee strategiche per un utilizzo razionale, consapevole e sostenibile della risorsa idrica”*;
 - Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. XII/306 del 15 maggio 2023, *“Determinazioni conseguenti allo stato di crisi idrica in Regione Lombardia – Aggiornamento della disciplina delle deroghe temporanee al rilascio del deflusso minimo vitale/deflusso ecologico e disposizioni in materia di risparmio idrico”*;
 - la Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale delle Marche n. 145 del 26/01/2010 *“Piano di tutela delle acque (PTA). Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 121”* e successive modifiche, che al Capo V - Sezione I, artt. 52-61 delle Norme Tecniche di Attuazione, disciplina il Deflusso minimo vitale; tra cui all'art. 60, le *“Deroghe”*;
 - la Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale delle Marche n. 1683 del 30/12/2019 *“Piano di Tutela delle Acque (Deliberazione Amministrativa dell’Assemblea Legislativa Regionale n° 145 del 26/01/2010), Norme Tecniche di Attuazione, art. 73 e art. 55: modifiche ed integrazioni delle medesime NTA e aggiornamento del DMV. Ulteriori indicazioni in materia di tutela dei corpi idrici”*;
 - il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 *“Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige”* ed in particolare l’art.14 che prevede che l’utilizzazione delle acque da parte dello Stato e della Provincia abbia luogo in base ad un piano generale stabilito d’intesa tra i rappresentanti dello Stato e della Provincia;
 - il Piano generale di utilizzazione delle Acque Pubbliche reso esecutivo con D.P.R 15 febbraio 2006;
 - la Deliberazione della giunta provinciale n. 2320 di data 16 dicembre 2022 *“Approvazione del Piano di Tutela delle acque”* che all’art. 7 delle Norme Tecniche di Attuazione definisce la disciplina per il rilascio del DMV nel quadro della disciplina stabilita dall’articolo 11 delle Norme di attuazione del PGUAP e di quanto previsto dall’allegato L del Piano medesimo, che attua il decreto direttoriale n. 30/STA del 13.02.2017;

PREMESSO CHE

- (***Adozione della Direttiva Deflussi Ecologici per il Distretto idrografico del fiume Po***) con propria Deliberazione n. 4 del 14 dicembre 2017 questa Conferenza Istituzionale Permanente ha adottato la *“Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po e successivi riesami e aggiornamenti”* (di seguito brevemente definita *Direttiva Deflussi Ecologici* o *DDE*). Detta Direttiva è stata adottata in attuazione della misura individuale *“Revisione del DMV, definizione delle portate ecologiche e controllo dell'applicazione sul territorio (KTM07-P3-a029)”* contenuta nell’Elaborato 7 del I° Aggiornamento del *“Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po”* relativo al ciclo sessennale di pianificazione 2015 – 2021 (PdGPO 2015), in coerenza con la Linea guida europea n. 31/2015 (*“Ecological Flows, in the implementation of the Water Framework Directive”*, adottata dalla Commissione Europea al fine di fornire solide basi per la determinazione del deflusso ecologico) ed in conformità ai contenuti dei decreti direttoriali n. 29/STA del 13 febbraio 2017 (come modificato dal successivo Decreto n. 293/STA del 25 maggio 2017), di approvazione delle *“Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei*

corpi idrici superficiali e sotterranei, definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, da effettuarsi ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art.12 bis Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775" e n. 30/STA del 13 febbraio 2017, di approvazione delle "Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 ottobre 2000"; detti Decreti sono stati emanati dal Ministero dell'Ambiente allo scopo di soddisfare le richieste della Commissione Europea formulate all'Italia attraverso i casi EU PILOT 6011/14/ENVI e 7304/15/ENVI e facenti parte del pacchetto di azioni di "rientro" previste dall'Action Plan elaborato dal MATTM;

- **(Natura e ratio dell'adozione della DDE)** la DDE costituisce uno strumento finalizzato al mantenimento/raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale assunti nel Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (in ottemperanza alle prescrizioni contenute nella DQA e nelle norme di legge con cui la stessa è stata recepita nel nostro ordinamento) e nei successivi riesami ed aggiornamenti dello stesso. In particolare, la DDE è stata adottata a seguito della necessità (conseguente alla suddetta misura individuale *KTM07-P3-a029* del PdGPO 2015) di ridefinire, con riguardo all'ambito territoriale costituito dal Distretto idrografico del fiume Po come definito dall'art. 64, comma 1, lett. b) del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., le modalità di quantificazione operativa del *deflusso minimo vitale* (di seguito brevemente definito *DMV* ed inteso come la portata istantanea da determinare in ogni tratto omogeneo del corso d'acqua, che deve garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corso d'acqua, chimico-fisiche delle acque nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali) dei corsi d'acqua (a suo tempo indicate dall'Autorità di bacino nell'ambito dei "Criteri di regolazione delle portate in alveo" di cui all'Allegato B della Deliberazione C. I. n. 7 del 3 marzo 2004) allo scopo di assicurare, per i suddetti corsi d'acqua, il mantenimento del *Deflusso Ecologico* (di seguito brevemente indicato come *DE*), inteso come il regime idrologico che, in un tratto idraulicamente omogeneo di un corso d'acqua appartenente ad un corpo idrico (così come definito nei Piani di Gestione dei distretti idrografici) è conforme col raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti ai sensi dell'art. 4 della DQA;
- **(Adempimenti successivi all'adozione della DDE: adeguamento progressivo degli strumenti di pianificazione regionale ai contenuti della DDE)** l'art. 5, comma 2 della suddetta Deliberazione CIP n. 4/2017 prevede che, a partire dalla data di entrata in vigore della DDE e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e gradualità (oltre che delle scadenze fissate nella stessa DDE) "le Regioni del Distretto procederanno ad adeguare progressivamente gli strumenti di pianificazione e regolamentari di tutela delle acque di propria competenza ai contenuti della DDE in adozione". Il successivo comma 3 del medesimo articolo 5 definisce le attività di competenza regionale finalizzate ad assicurare il suddetto adeguamento, stabilendo, tra l'altro (lett. a), che le Regioni interessate (di concerto con l'Autorità di bacino distrettuale) verifichino "la coerenza delle metodologie di calcolo del deflusso minimo vitale già applicate sui territori di competenza rispetto a quella introdotta con la presente Direttiva, provvedendo, ove necessario, ad aggiornare, nei territori di competenza, i valori dei parametri in essa previsti". Il comma 6 aggiunge che, in esito alle verifiche previste dal comma 3, lett. a) "sono fatte salve le disposizioni regionali che comportano criteri di determinazione dei deflussi minimi vitali egualmente o maggiormente cautelativi rispetto a quelli introdotti con la presente DDE. I deflussi minimi vitali determinati secondo tali criteri assumono, nei territori corrispettivi, il valore di deflussi ecologici";
- **(Effetti della DDE sulle concessioni di derivazione d'acqua pubblica)** l'art. 6 della Deliberazione CIP n. 4/2017 fornisce disposizioni relative agli effetti dell'entrata in vigore della DDE sulle concessioni di derivazione d'acqua pubblica in essere e su quelle da rilasciare e rinnovare in futuro, allo scopo di assicurare il rispetto dei valori di portata dei rilasci d'acqua necessari per il mantenimento del Deflusso ecologico definito in conformità alla DDE medesima. Il comma 1 di tale articolo, in particolare, stabilisce che "dal 1° luglio 2018 le nuove istanze di concessione di derivazione e le istanze di rinnovo di concessione sono assoggettate, ove ciò sia pertinente, agli

obblighi di rilascio congruenti con il mantenimento, nei corpi idrici interessati dalla derivazione, dei deflussi ecologici, così come determinati in applicazione della DDE, ovvero, nei casi di cui all'art. 5, comma 6, così come definiti dalle disposizioni regionali di cui al medesimo comma". Per quanto concerne le derivazioni in atto, il comma 3 aggiunge che *"le concessioni di grandi e piccole derivazioni in atto, non in fase di rinnovo 2018-2021, sono adeguate alla nuova disciplina sui deflussi ecologici a far data dall'avvio di vigenza del II° aggiornamento del PdG Po (PdG Po 2021 – 2027), nei tempi e nei modi individuati dalla DDE e secondo il calendario fissato dal medesimo Piano"*;

PREMESSO, INOLTRE, CHE

- ***(Istituzione del Gruppo di Lavoro Distrettuale del Tavolo Tecnico Nazionale sui deflussi ecologici)*** in conformità agli articoli 2 e 3 del D. Dir. n. 30/STA del 13 febbraio 2017, con Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di bacino distrettuale n. 178 del 2 ottobre 2017 è stato istituito il *Gruppo di Lavoro Distrettuale del Tavolo Tecnico Nazionale sui deflussi ecologici*, allo scopo di verificare la congruità tecnico – scientifica delle metodiche proposte per il calcolo del deflusso minimo vitale in relazione ai principi di definizione del deflusso ecologico. Con Decreto del Segretario Generale di questa Autorità distrettuale n. 81 del 4 novembre 2024 è stata aggiornata la composizione del citato Gruppo di Lavoro;

ATTESO CHE

- ***(Effetti della siccità dell'estate 2022 sull'attivazione di deroghe temporanee ai sensi dell'articolo 7 della Deliberazione CIP n. 4/2017)*** durante la stagione 2022 il territorio del Distretto idrografico del fiume Po è stato oggetto di un'intensa e prolungata siccità, che ha comportato la definizione di severità "media" e "alta" per tutto il periodo primaverile ed estivo. Tale contesto ha comportato l'attivazione di numerose deroghe temporanee agli obblighi di rilascio del DMV/DE, al fine di cercare di contrastare gli effetti della condizione di carenza idrica a supporto dell'approvvigionamento per il consumo umano e per l'approvvigionamento irriguo;
- ***(Necessità di integrare la disciplina dei rilasci di DMV/DE della Deliberazione CIP n. 4/2017 e dalla DDE)*** la situazione di scarsità idrica generalizzata a livello distrettuale che si è verificata nel 2022 ha evidenziato la necessità di integrare i contenuti della Deliberazione CIP n. 4/2017 ed alla DDE, anche in un'ottica di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento agli effetti dai medesimi indotti rispetto alla gestione della risorsa idrica, in modo da rendere il sistema maggiormente coordinato e resiliente alle condizioni di carenza idrica;
- ***(Ulteriori circostanze che concorrono all'opportunità di integrare la Deliberazione CIP n. 4/2017 e dalla DDE)*** la suddetta esigenza trova poi ulteriore fondamento nella necessità di tener conto delle circostanze che si elencano nel seguito:
 - sono emerse nuove necessità a seguito delle priorità indicate dalla Commissione Europea, attraverso il *Green Deal* Europeo, che è parte integrante della strategia della Commissione per attuare l'Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, e tutte le Strategie, i Piani ed i Regolamenti collegati in corso di attuazione che concorrono agli obiettivi ambientali fissati dalla DQA, di cui integrano risultati ed efficacia, tra cui:
 - Strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020) 381 final);
 - Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030. Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020) 380 final);
 - Strategia sulla resilienza ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2021) 82 final);
 - Piano "Pronti per il 55%": realizzare l'obiettivo climatico dell'UE per il 2030 lungo il cammino verso la neutralità climatica (COM(2021) 550 final);
 - Piano REPowerEU per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili imprimendo un'accelerazione alla transizione verso l'energia pulita e unendo le forze per giungere a un sistema energetico più resiliente e a una vera Unione dell'energia (COM(2022) 230 final);

- Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024 sul ripristino della natura;
- altre novità importanti, correlate al *Green Deal* Europeo, derivano dalla programmazione legata alla pandemia COVID, nell'ambito della Next Generation EU declinata a livello di Stati membri nel rispettivo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dove tutti gli investimenti previsti sono accessibili a condizione che le misure e gli interventi proposti rispettino il principio "Do No Significant Harm" ovvero di non arrecare danni ambientali significativi, nel rispetto anche degli obiettivi ambientali della DQA, oltre a contribuire alle politiche europee in materia di adattamento ai cambiamenti climatici;
- in tema di cambiamenti climatici, a livello nazionale è stata adottata la Strategia nazionale per i cambiamenti climatici (SNACC) che fornisce indicazioni importanti in merito alle necessità e alle strategie da adottare per operare in particolare attraverso azioni di adattamento e le misure indicate come "no regret" o "win-win" e dove il Distretto idrografico del fiume Po è stato inserito come caso speciale di riferimento;
- in attuazione della SNACC vi è il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC), approvato con Decreto Ministeriale n. 434 del 21 dicembre 2023, al fine di contenere la vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici agli impatti dei cambiamenti climatici e aumentarne la resilienza;
- la transizione in corso, per l'attuazione di queste strategie e programmazioni, dovrà essere inoltre sostenuta da una nuova Politica Agricola Comune 2023-2027 sempre più guidata e condizionata dal perseguimento di obiettivi e misure specifiche per la sostenibilità sociale, ambientale ed economica dell'agricoltura;
- ***(Predisposizione di un'integrazione della DDE ai fini della sua approvazione in conformità all'art. 9, comma 3 della Deliberazione CIP n. 4/2017)*** in ordine alle considerazioni sviluppate dal Gruppo di Lavoro Distrettuale del Tavolo Tecnico Nazionale sui deflussi ecologici, l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po ha quindi ritenuto necessario procedere ad una integrazione della Deliberazione CIP n. 4/2017, nonché del relativo Elaborato "Approccio metodologico per la determinazione dei deflussi ecologici nel territorio distrettuale" allegato alla citata Deliberazione, mediante la predisposizione di un documento recante "Indirizzi distrettuali per una gestione dinamica dei rilasci di deflusso minimo vitale/deflussi ecologici (DMV/DE) in funzione del livello di severità idrica osservato" al fine della sua adozione con le modalità previste dall'art. 9, comma 3 della suddetta Deliberazione CIP n. 4/2017, a norma del quale "le successive modifiche ed integrazioni della DDE saranno adottate in coerenza con le vigenti disposizioni normative, ivi comprese quelle dello Statuto di questa Autorità, adottato da questa Conferenza Istituzionale Permanente con propria Deliberazione n. 1 del 23 maggio 2017";
- ***(Ratio del documento integrativo della DDE predisposto dall'Autorità)*** l'integrazione alla DDE di cui al punto precedente ottempera all'esigenza di dare applicazione al principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE (secondo cui in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione), in conformità a quanto stabilito dall'art. 301, comma 1 dello stesso D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. e appare inoltre coerente con i contenuti del comma 3 dell'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana (recentemente introdotto dalla L. Cost. 11 febbraio 2022, n. 1) a norma del quale "la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni" e, inoltre, con i commi 2 e 3 dell'art. 41 della stessa Costituzione (parimenti modificati dalla suddetta legge costituzionale), a norma dei quali "l'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali";

ATTESO, INOLTRE, CHE

- ***(Espressione del parere favorevole della Conferenza Operativa)*** ai fini della successiva adozione

del documento “Indirizzi distrettuali per una gestione dinamica dei rilasci di deflusso minimo vitale/deflussi ecologici (DMV/DE) in funzione del livello di severità idrica osservato” da parte della Conferenza Istituzionale Permanente, esso è stato sottoposto all’esame della Conferenza Operativa di questa Autorità (che ha espresso parere favorevole ai sensi degli artt. 63, comma 9 e 68, comma 4 ter del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. nonché in conformità all’art. 8, comma 4 della Deliberazione CIP n. 4/2021) nella seduta del 30 luglio 2024, come risulta dal verbale di seduta (punto 13 O.d.G.);

CONSIDERATO CHE

- ***(Necessità di procedere alla tempestiva adozione degli Indirizzi integrativi al DDE nelle more dell’adozione degli stessi da parte della CIP)*** nelle more dell’adozione degli Indirizzi integrativi della DDE, da parte della Conferenza Istituzionale Permanente, sussiste fin d’ora la necessità di scongiurare il pregiudizio, anche se solo potenziale, delle finalità di tutela proprie della DDE nel Distretto idrografico del fiume Po derivante da situazioni di severità idrica, e di assicurare il perseguimento degli obiettivi del Piano di bacino distrettuale (di cui detta DDE costituisce uno degli Elaborati) e il raggiungimento di obiettivi di tutela ambientale stabiliti dalla DQA a scala comunitaria. Tale necessità è stata ribadita anche nel corso della seduta del 26 settembre 2024 del Gruppo di Lavoro Distrettuale del Tavolo Tecnico Nazionale sui deflussi ecologici di cui al Decreto SG n. 178/2017;
- ***(Necessità di adottare gli indirizzi integrativi della DDE alla stregua di misura temporanea di salvaguardia ai sensi dell’art. 65, comma 7 del D. lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.)*** in virtù della natura di *elaborato del Piano di bacino distrettuale del fiume Po* propria della DDE, al fine di garantire comunque il pieno perseguimento degli obiettivi di tale Direttiva si ritiene dunque necessario procedere all’adozione degli stessi come *misura temporanea di salvaguardia* in conformità all’art. 65, comma 8 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., a norma del quale, in particolare, *devono essere disposte, ai sensi del comma 7, le opportune misure inibitorie e cautelari in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati”*;
- ***(Competenza del Segretario Generale dell’Autorità di bacino distrettuale all’adozione delle misure di salvaguardia di cui all’art. 65, commi 7 e 8 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.)*** le suddette disposizioni di legge, in particolare, hanno innovato la disciplina delle misure temporanee di salvaguardia a suo tempo prevista, nella vigenza dell’abrogata legge 18 maggio 1989, n. 183 e ss.mm.ii., dall’art. 17, comma *6bis* di tale legge (che riservava la potestà di adottare dette misure ai Comitati Istituzionali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale istituite ai sensi dell’art. 12 di tale legge e definitivamente soppresse, ai sensi dell’art. 51 comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dalla data di entrata in vigore del DM 25 ottobre 2016 n. 294). Per effetto della nuova norma dell’art. 65, comma 7 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed in considerazione della mancanza di disposizioni di legge o di Statuto di segno contrario, si deve dunque ritenere che, in presenza di situazioni dalle quali possa derivare un grave danno al territorio interessato dal Piano (come ad esempio il pregiudizio della tutela e della corretta utilizzazione delle acque e della tutela degli ecosistemi fluviali), la potestà ad adottare le suddette misure temporanee di salvaguardia nelle more dell’approvazione definitiva di uno stralcio del Piano di bacino distrettuale possa essere esercitata anche tramite Decreto del Segretario Generale (in forza dell’art.6, comma 2, lett. *o* dello Statuto di questa Autorità, in base al quale “*il Segretario Generale esercita ogni competenza non attribuita espressamente ad altri organi dalla legge, dai regolamenti e dal presente statuto*”) ed anche successivamente all’adozione di tale stralcio da parte della CIP, anche in ossequio all’esigenza di dare applicazione del principio di precauzione di cui all’articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE (secondo cui in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l’ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione), in conformità a quanto stabilito dall’art. 301, comma 1 dello stesso D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

ACQUISITI

- il parere espresso dal Gruppo di Lavoro distrettuale, istituito ai sensi del Decreto del Segretario

Generale n. 178 del 2 ottobre 2017, circa l'adozione tramite misure di salvaguardia degli Indirizzi integrativa la DDE durante l'incontro del 26 settembre 2024;
- il parere favorevole espresso dalla Conferenza Operativa di questa Autorità circa l'adozione del presente Decreto, nella seduta del 20 novembre 2024;

RITENUTO, QUINDI, CHE sussistano i presupposti legali e di fatto per procedere all'adozione, come misura temporanea di salvaguardia ai sensi dell'art. 65, commi 7 e 8 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., di un'integrazione della *“Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po” (DDE)* consistente nell'Allegato *“Indirizzi distrettuali per una gestione dinamica dei rilasci di deflusso minimo vitale/deflussi ecologici (DMV/DE) in funzione del livello di severità idrica osservato”*, al fine di garantire, con effetto immediato, le finalità di tutela proprie di detta Direttiva ed assicurare il perseguimento degli obiettivi del Piano di bacino distrettuale cui la stessa è preordinata;

DATO ATTO che la dott.sa Fernanda Moroni, Dirigente del Settore Tecnico 2 di questa Autorità di bacino distrettuale, è responsabile unica del Procedimento di cui al presente Decreto e, che con la sottoscrizione del presente atto, attesta che non sussiste conflitto di interesse in merito alla fattispecie in argomento, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO dei pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 10 del vigente *“Regolamento generale di organizzazione e funzionamento degli uffici dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po”*, adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente con Deliberazione n. 3 del 18 novembre 2019;

VISTO il DPCM 14 luglio 2022, con il quale il dott. Alessandro Bratti è stato nominato Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po;

P. Q. S.

DECRETA

ARTICOLO 1

(Adozione, come misura temporanea di salvaguardia di cui all'art. 65, commi 7 e 8 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'Allegato alla DDE “Indirizzi distrettuali per una gestione dinamica dei rilasci di deflusso minimo vitale/deflussi ecologici (DMV/DE) in funzione del livello di severità idrica osservato”, nelle more dell'adozione da parte della CIP ai sensi dell'art. 9, comma 3 della Deliberazione CIP n. 4/2017)

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Decreto.
- 2) Nelle more dell'adozione definitiva, da parte della Conferenza Istituzionale Permanente, dell'integrazione della *“Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po” (DDE)* consistente nell'Allegato *“Indirizzi distrettuali per una gestione dinamica dei rilasci di deflusso minimo vitale/deflussi ecologici (DMV/DE) in funzione del livello di severità idrica osservato”* (di seguito brevemente definito *Allegato integrativo alla DDE* o *Allegato*), dalla data di pubblicazione del presente Decreto sul sito web dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po tale Allegato integrativo alla DDE è adottato come *misura temporanea di salvaguardia* ai sensi e con gli effetti dell'art. 65, commi 7 e 8 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al fine di garantire il pieno e tempestivo perseguimento delle finalità e degli obiettivi dell'Allegato stesso.
- 3) L'Allegato integrativo alla DDE adottato a norma del comma precedente è allegato al presente

Decreto (**Allegato n. 1**), del quale costituisce parte integrante e sostanziale. L'ambito territoriale di applicazione di detto Allegato integrativo è costituito dal Distretto idrografico del fiume Po di cui all'art. 64, comma 1, lett. *b*) del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 2

(Pubblicazione del Decreto. Entrata in vigore delle misure temporanee di salvaguardia e loro efficacia)

- 1) Il presente Decreto è pubblicato sul sito web dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (www.adbpo.gov.it) all'indirizzo: https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR023.sto?DB_NAME=n1232263&NodoSel=42&dirigenziali=S&w3cbt=S. Dell'adozione di esso è data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) e sui Bollettini Ufficiali delle Regioni territorialmente interessate.
- 2) Le misure temporanee di salvaguardia di cui al precedente articolo 1 entrano in vigore a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Decreto sul sito web dell'Autorità di bacino, a norma del comma precedente.
- 3) Le misure temporanee di salvaguardia adottate con il presente Decreto sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'adozione definitiva da parte della Conferenza Istituzionale Permanente, ai sensi dell'art. 9, comma 3 della Deliberazione CIP n. 4/2017, dell'Allegato integrativo delle DDE di cui all'articolo 1, e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dalla data di pubblicazione del Decreto stesso.

ARTICOLO 3

(Disposizioni particolari per la Regione Autonoma Valle d'Aosta e per la Provincia Autonoma di Trento)

- 1) In conformità all'art. 176, commi 2 e 3 del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., alle finalità del presente Decreto provvedono, per il proprio territorio, la Provincia Autonoma di Trento e la Regione Autonoma Valle d'Aosta, compatibilmente con quanto stabilito dai rispettivi Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Tutti i riferimenti a tali Enti autonomi contenuti nell'Allegato integrativo delle DDE di cui all'articolo 1 devono, quindi, essere interpretati ed applicati nel rispetto di quanto stabilito dalle suddette disposizioni.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alessandro Bratti)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82.